

Come ogni anno, i sostituti d'imposta devono predisporre ed inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello di "Certificazione Unica" (CU 2023).



Il modello deve essere:

- **trasmesso telematicamente** all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario abilitato **entro il 16 marzo 2023** (è comunque prevista la possibilità, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili, mediante la dichiarazione dei redditi precompilata es. redditi lavoro autonomo, di presentarle entro la scadenza del mod. 770 al 31 ottobre 2023);

e

- **consegnato o preferibilmente inviato a mezzo pec o raccomandata** ad ogni percettore di redditi assoggettati a ritenuta (dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, agenti, ecc...), in duplice copia, da quest'anno, **entro il 16 marzo 2023**.

La Certificazione Unica (CU), come già chiarito dall'AdE, riguarda oltre ai redditi di lavoro dipendente, anche i **redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi**, in particolare, interessa (*elenco non esaustivo*):

- i redditi di lavoro dipendente e assimilati, (prima certificati mediante il modello CUD);
- **i redditi di lavoro autonomo;**
- **le provvigioni, anche occasionali e per vendite a domicilio;**
- **redditi diversi (es. *compensi per lavoro autonomo occasionale*);**
- **compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto**, corrisposti a soggetti che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (**soggetti Minimi e forfettari**);
- indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e cessazione attività sportiva quando di natura autonoma;
- i corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73;
- somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- somme a titolo di indennità di esproprio, altre indennità ed interessi;
- i redditi relativi alle locazioni brevi.

Per gli agenti e rappresentanti che tassano il reddito per competenza, oltre alla CU2023 dei compensi pagati nel 2022, potrebbe eventualmente essere necessario inviare agli stessi più certificazioni attestanti i compensi erogati i primi mesi del 2023 relativi all'anno 2022.

NON devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni dei dividendi erogati nel 2022 e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, da rilasciare ai percettori per le quali deve essere utilizzato apposito modello.

SANZIONI: Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, l'art. 2 del D.Lgs. 175/2014 prevede l'applicazione di una **sanzione di 100,00 euro**, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97 in caso di violazioni plurime **e senza possibilità di ravvedimento**.

In relazione a quanto sopra, alla estrema delicatezza dell'adempimento in questione ed all'entità delle sanzioni correlate sopra esposte, lo Studio potrà provvedere, *con totale discarico di responsabilità in merito alla veridicità dei dati contenuti nelle certificazioni stesse*, a svolgere il servizio, in particolare:



1) Per i clienti con contabilità interna (se non appoggiati a consulente del lavoro), redazione delle CU 2023 redditi 2022 ed invio telematico e successiva redazione ed invio del mod. 770/2023;

2) Per le ditte esterne non abilitate e non appoggiate a consulente del lavoro o con consulente del lavoro che non svolge il servizio per gli autonomi, **è richiesta la compilazione della scheda allegata.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dott. Sergio Mantovani